FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI CARPI

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI

PARCO SANTACROCE

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la gestione e la fruizione di Parco Santacroce (in seguito denominato Parco), vasta area verde di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi (in seguito denominata Fondazione), destinata all'utilizzo da parte della collettività, associazioni ed enti terzi, in conformità alle finalità istituzionali e statuarie della Fondazione, con particolare riferimento al settore "Protezione e qualità ambientale", e nel rispetto della sua destinazione urbanistica.

2. Parco Santacroce rappresenta inoltre un contesto di rilevante valore paesaggistico ed ambientale, ed un luogo di promozione del benessere e di corretti stili di vita, contatto con la natura, mitigazione climatica e miglioramento della qualità urbana, con funzioni, sociali, culturali, educative, didattiche e sportive, in un'ottica di valorizzazione della Comunità e di sviluppo locale su basi sostenibili.

Art. 2 - ORARI DI APERTURA

1. Gli orari di apertura del Parco sono fissati con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, in conformità con le previsioni della Convenzione stipulata con il Comune di Carpi in data 18 giugno 2025 e sono comunicati alla cittadinanza ed affissi agli ingressi del Parco.

2. La Fondazione si riserva la facoltà di modificare gli orari di apertura sulla base delle necessità e della effettiva affluenza del pubblico, garantendo comunque un'apertura giornaliera non inferiore alle 12 ore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 della suddetta Convenzione.

3. La chiusura temporanea totale o parziale del Parco può essere disposta:

- per interventi di manutenzione di cui all'art. 3;
- per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica.

4. L'ingresso al Parco è libero per tutti, fatte salve eventuali prescrizioni normative legate a situazioni specifiche contingenti.

5. Il Parco è delimitato da una recinzione e sono previsti appositi punti di accesso pedonali e carrabili. **6.** Non sono consentiti la permanenza e l'accesso al Parco al di fuori degli orari di apertura.

7. Il Parco è dotato di apposito parcheggio a servizio, opportunamente delimitato ma non custodito, che sarà aperto limitatamente alle fasce orarie di apertura del Parco.

Art. 3 - GESTIONE DEL VERDE

1. Gli interventi colturali e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area verde del Parco e delle strutture che vi insistono, compresa la recinzione, sono effettuati a cura e spese della Fondazione, mediante personale proprio o avvalendosi di personale o aziende terze specializzate.
2. Durante gli interventi manutentivi sono ammesse deroghe all'art. 2 del presente Regolamento, quando non sia possibile un'altra soluzione tecnica e quando gli interventi abbiano la finalità di eliminare potenziali pericoli, garantendo in questo modo la pubblica incolumità o il contenimento di eventuali disagi per la cittadinanza.

Art. 4 - ATTIVITÀ CONSENTITE

1. Il Parco è a disposizione della collettività per lo svolgimento di attività fisico-motorie, ludiche, ricreative, culturali e sociali, e per il riposo, il tempo libero, lo studio e l'osservazione della natura, che non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale e le strutture.
2. Sono consentite attività di gioco libero, anche con attrezzi sportivi (palle, frisbee, ecc.) salvo i divieti di cui all'art 7, in aree defilate, nel rispetto dell'ambiente e degli altri frequentatori.
3. I visitatori sono responsabili dei danni di qualsiasi natura causati da essi stessi o da persone, animali o cose di cui hanno responsabilità e custodia e sono tenuti al risarcimento dei danni causati.
4. Lo svolgimento di attività ed iniziative particolari, comprese eventuali manifestazioni sportive o spettacoli all'interno del Parco, saranno consentiti esclusivamente negli spazi individuati dalla Fondazione e dovranno essere preventivamente autorizzati come indicato al successivo art. 11.
Le suddette attività dovranno in ogni caso essere effettuate nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee.

Art. 5 - NORME DI COMPORTAMENTO

1. Ogni visitatore è tenuto a rispettare le aree verdi del Parco, i manufatti su di esso esistenti e ad osservare le indicazioni riportate negli appositi cartelli posti agli ingressi del Parco, nonché le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde e di quello addetto alla vigilanza.
2. Ogni visitatore è inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde da parte di chiunque.
3. I visitatori sono inoltre tenuti a mantenere comportamenti conformi alla normativa vigente in materia di ordine pubblico e alla pubblica decenza, evitando comportamenti che possono offendere la sensibilità delle altre persone e che non siano consoni ad un'utenza di minori o provochino danni al verde o alle strutture. È vietato circolare o stazionare nudi all'aperto, anche in luogo appartato. È vietato circolare o stazionare in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti.
4. Non sono consentite attività rumorose, che per intensità e durata disturbino la quiete del luogo. Possono essere concesse deroghe a tale divieto in caso di manifestazioni autorizzate, regolamentate dal successivo art. 11, o in caso di interventi manutentivi da parte della Fondazione o di ditte terze autorizzate.

Art. 6 - DIVIETI

1. La fruizione del Parco deve essere condotta nel rispetto dell'ambiente, mantenendo comportamenti corretti tali da salvaguardare la propria e l'altrui sicurezza, rispettando le attrezzature e le dotazioni presenti, nonché rispettando la flora e la fauna presenti.

2. In considerazione della funzione naturalistica e ambientale del Parco, nel perimetro dello stesso vige il divieto di fumo.

3. Nel Parco si applicano, inoltre, le attinenti disposizioni contenute nei seguenti regolamenti, testo vigente:

- Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato;
- Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione delle Terre d'Argine;
- Regolamento comunale per i diritti, il benessere e la tutela degli animali.

In particolare, è fatto divieto di:

1) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, al di fuori dei contenitori di raccolta;
2) versare sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve;
3) impermeabilizzare il suolo;
4) effettuare scavi, scarichi o discariche non autorizzati;
5) aprire passaggi pedonali o carrabili non autorizzati;
6) eliminare o danneggiare alberi, arbusti o parte di essi, nonché danneggiare o alterare in qualsiasi modo il suolo e il tappeto erboso;
7) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali/perenni e strato superficiale di terreno;
8) calpestare le aiuole fiorite e la zona orti, nonché i siti erbosi ove sia espressamente vietato da apposita cartellonistica;
9) ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi il Parco;
10) danneggiare o imbrattare segnaletica, giochi o elementi di arredo e strutture del Parco;
11) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite; smuovere pali, sostegni o qualsiasi oggetto a protezione delle stesse;
12) rimuovere e danneggiare i nidi e le tane, depositare mangimi o cibi in genere per la nutrizione di animali;
13) cacciare, catturare e molestare gli animali selvatici;
14) sfrondare alberi e arbusti, inciderne la corteccia, affiggere sulla stessa manifesti, opuscoli e simili o strutture di qualsiasi genere (capanne, altalene, amache, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzato o di altre strutture specificatamente autorizzate dalla Fondazione (es. nidi); manometterli o arrampicarsi sugli stessi e, comunque, recare danno alle piantagioni;
15) alterare lo stato dei luoghi, introdurre elementi di arredo personali (sedie, panche, tavoli, cartelli ecc.), posizionare strutture fisse o mobili, mettere a dimora piante senza preventivo assenso della Fondazione;
16) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione della Fondazione;
17) accatastare materiale infiammabile o accendere fuochi, usare bracieri mobili (barbecue), salvo casi debitamente autorizzati dalla Fondazione;

18) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
19) provocare rumori e schiamazzi e fare uso di radio, strumenti sonori o musicali che possano disturbare le persone presenti nel Parco e nelle abitazioni limitrofe, con riferimento agli orari prescritti dal Regolamento di Polizia Urbana vigente, salvo eventuali deroghe previste dall'art. 5;
20) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento, nonché svolgere attività o manifestazioni di proselitismo o a contenuto religioso, di propaganda o di contenuto politico, senza specifica autorizzazione della Fondazione;
21) introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, bottiglie e contenitori di vetro;
22) depositare o accatastare materiale di qualsiasi tipo sui siti erbosi o ai piedi delle piante;
23) adibire le panchine a giaciglio, salvo per motivi di salute, o salire su di esse con i piedi;
24) soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori dei servizi igienici;
25) consumare bevande alcoliche o superalcoliche, se non nelle pertinenze di bar, locali o luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione;
26) svolgere giochi o attività potenzialmente pericolose per i frequentatori del Parco, quali i giochi di simulazione militare, il tiro con l'arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang, il cricket, il tiro a segno, il golf e ogni altro mezzo di tiro pericoloso, salvo autorizzazione della Fondazione e in aree precluse alla normale fruizione;
27) esercitare attività di modellismo a motore, utilizzare velivoli radiocomandati e droni, salvo autorizzazione e solo in occasione di particolari manifestazioni o eventi;
28) portare nel Parco, lanciare, far esplodere e depositare corpi incendiari esplodenti o simili, nonché lanciare dei sassi o altri corpi potenzialmente contundenti;
29) accedere agli argini e al canale che attraversa il Parco, di proprietà del Consorzio Bonifica Emilia Centrale, nonché alterare le acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo;
30) bagnarsi e/o lavarsi, ostruire o deviare le acque, nonché sprecare acqua o il servirsene per bagnare altre persone.

3. Sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone.

Art. 7 - ACCESSO DI VEICOLI A MOTORE

1. Nel Parco è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore.
2. Fanno eccezione quelli di seguito elencati, ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni al Parco:
a. motocarrozzelle per il trasporto di persone con difficoltà motoria;
b. mezzi di soccorso;
c. mezzi di vigilanza in servizio;
d. mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione;
e. mezzi specificatamente autorizzati dalla Fondazione (commercio, carico e scarico, ecc.).

ART. 8 - BICICLETTE E VELOCIPEDI

1. Nel Parco è consentito il libero accesso alle biciclette e velocipedi non motorizzati in genere, fatte salve le biciclette a pedalata assistita, condotti a velocità moderata, su viali, strade e percorsi pedonali, con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni.

2. Al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica, è vietato il transito a biciclette e velocipedi qualora arrechino danno alla vegetazione, al suolo ed agli arredi e costituiscano pericolo per gli utenti.

3. Qualora il Parco risulti molto frequentato e possano sussistere motivi di pericolo o in caso di possibile danneggiamento dello stesso causato dal transito dei suddetti veicoli, è obbligatorio condurre biciclette e velocipedi a mano.

ART. 9 - GIOCHI E ATTREZZATURE

1. Qualora siano presenti spazi dedicati alle attività ludiche dotati di attrezzature, al fine di preservare le aree gioco da fenomeni di vandalismo, l'utilizzo dei giochi e delle attrezzature è consentito esclusivamente ai minori di anni 14 e l'accesso alle aree gioco è consentito esclusivamente agli stessi ed agli adulti accompagnatori.

2. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla cartellonistica presente.

3. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.

4. E' responsabilità della persona adulta che accompagna il minore verificare la presenza di anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature; gli eventuali danni rilevati dovranno essere tempestivamente segnalati alla Fondazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione delle attrezzature.

ART. 10 - CIRCOLAZIONE DEI CANI

1. La conduzione dei cani all'interno del Parco dovrà avvenire secondo le seguenti disposizioni:

a) utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50;

b) portare al seguito una museruola rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone e/o animali e/o a richiesta dell'autorità di vigilanza;

c) provvedere, nel caso in cui detti animali lascino deiezioni solide e/o liquide, all'immediata asportazione delle stesse ed alla completa pulizia, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione delle Terre d'Argine e nel Regolamento comunale per i diritti, il benessere e la tutela degli animali.

2. I proprietari o coloro a cui sono affidati dovranno fare in modo che i propri cani abbiano un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con altre persone e animali.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai cani in dotazione alle forze di Polizia, alle Forze Armate, alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale, nonché ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili o per altre forme di supporto sanitario (es. cani per diabetici).

Art. 11 – INIZIATIVE PARTICOLARI CONSENTITE E MODALITÀ DI RICHIESTA

1. All'interno del Parco potranno essere organizzati pic-nic e feste a carattere esclusivamente familiare, ed eventi, attività sportive, culturali, ricreative, sociali e didattiche di gruppo, senza necessità di alcuna autorizzazione, purché limitati ad una presenza di massimo 20 persone, che non comportino l'installazione di strutture o allestimenti e non riducano la fruizione del Parco da parte di altri utenti, fermo il rispetto del presente Regolamento.

2. E' espressamente esclusa l'organizzazione di cerimonie, nonché di eventi o iniziative promossi da persone fisiche che comportino la presenza di oltre 20 partecipanti.

3. Richieste di utilizzo del Parco da parte di enti, associazioni e soggetti terzi, per l'organizzazione di eventi o iniziative che comportino la presenza di oltre 20 persone e/o prevedano l'installazione di strutture o allestimenti e limitino la fruizione del Parco da parte di altri utenti, saranno disciplinate dalla Fondazione mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, che definirà i criteri di assegnazione, le modalità di utilizzo ed eventuali tariffe per la concessione del Parco.

4. Le richieste dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della data prevista per l'evento tramite compilazione di apposito modulo ed essere espressamente autorizzate, anche in caso di progetti sostenuti nell'ambito di Bandi promossi dalla Fondazione.

5. A garanzia del ripristino dei luoghi e del corretto utilizzo del Parco, il rilascio dell'autorizzazione sarà comunque subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto d'obbligo che lo impegni al totale ripristino dell'area.

6. Il richiedente sarà direttamente responsabile degli eventuali danni causati al verde, alle strutture e alle attrezzature del Parco, nonché di quelli causati a terzi, e si impegnerà a provvedere al relativo risarcimento; si assumerà altresì ogni responsabilità civile, penale e fiscale relativa alla realizzazione dell'iniziativa e delle attività connesse, e dovrà provvedere autonomamente a tutti gli adempimenti necessari alla corretta organizzazione dell'evento, munendosi di tutte le autorizzazioni dovute.

7. La Fondazione o i soggetti organizzatori si riservano la facoltà di richiedere il pagamento di un biglietto/corrispettivo per la fruizione di specifici eventi o di servizi posti all'interno del Parco, determinando altresì il numero di posti disponibili.

8. La Fondazione si riserva la facoltà di utilizzo esclusivo del Parco o di determinate aree, sospendendone il libero accesso al pubblico, in caso di particolari iniziative, manifestazioni pubbliche o private ed eventi, o in caso di interventi di manutenzione straordinaria, purché non venga pregiudicata la prioritaria fruizione pubblica.

Art. 12 - VIGILANZA E SANZIONI

1. La Fondazione cura il presidio del Parco a tutela della sicurezza dello stesso e dei suoi utenti e si impegna a segnalare tempestivamente al Comune di Carpi guasti o disservizi che incidano sull'agibilità del Parco (ad esempio vandalismi, eventi meteorici, emergenze igieniche ecc.) e/o ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, nonché al Corpo di Polizia Locale Unione delle Terre d'Argine eventuali violazioni al presente Regolamento, nonché agli altri regolamenti vigenti.

2. In considerazione della fruizione pubblica del Parco, l'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento nonché degli altri Regolamenti vigenti, sarà esercitata anche dal Corpo di Polizia Locale Unione delle Terre d'Argine, nonché dalle autorità di polizia nell'ambito delle rispettive competenze, che accerteranno e sanzioneranno le trasgressioni alle norme qui previste, in conformità al Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Terre d'Argine.
L'attività di vigilanza potrà essere esercitata anche dalla Guardie Ecologiche formalmente riconosciute (es. GEV, GEL).

Art. 13 – NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si richiamano le disposizioni statutarie della Fondazione, quelle del Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato dell'Unione Terre d'Argine, del Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Terre d'Argine, e del Regolamento comunale per i diritti, il benessere e la tutela degli animali, in quanto applicabili.